

STATUTO PER IL COMUNE DI AQUINO

Prov. di Frosinone

(Art. 6 Decreto legislativo 267/00)

TITOLO I

NORME FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I

Art. 1

- Il Comune -

(Art. 3 Decreto legislativo 267/00)

1. Il Comune di Aquino è ente locale autonomo dotato di autonomia statutaria e di potestà regolamentare, la cui organizzazione, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali dello Stato, è disciplinata dal presente Statuto.
2. Esso rappresenta la comunità di coloro che vivono nel proprio territorio, costituitosi, in dimensioni molto più vaste dell'attuale, già nel IV secolo avanti Cristo, ampliatisi ancora di più nel periodo repubblicano ed imperiale, epoca di cui restano notevoli testimonianze, fino a costituire nel Medioevo, la Contea di Aquino i cui confini si spingevano fino a quelle di Sora, di Fondi e di Ceccano.
Diocesi fin dal V secolo, la Città è patria di un grande

della letteratura latina, Decimo Giunio Giovenale, e di un grandissimo della Chiesa, l'Angelico Dottore San Tommaso d'Aquino, oltre che di molti altri protagonisti della storia e della cultura.

3. Il Comune, mediante i propri organi e uffici, esercita funzioni proprie e le funzioni ad esso attribuite o delegate dalle leggi statali o regionali, secondo l'ordine stabilito dalla legge, dallo statuto e dai Regolamenti.

Art. 2

(Principio di rappresentatività)

1. La titolarità del diritto di autonomia spetta alla Comunità, che la esercita nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dalla legge e dallo Statuto, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

Art. 3

(Ordinamento giuridico autonomo)

1. Nell'ambito dei principi e delle norme fissate dalla Costituzione e dalla Legge, lo Statuto è fonte primaria dell'ordinamento comunale, garantendo e regolando

l'esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa del comune.

2. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, e contenuto normativo, approvati dal Consiglio comunale, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.
3. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le norme fissate dalla legge e dallo Statuto.

CAPO II

Elementi costitutivi e distintivi del Comune

Art. 4

(Territorio)

1. Il territorio del Comune di Aquino è individuato dal proprio piano topografico di cui all'art.9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato ed aggiornato dall'Istituto Nazionale di Statistica.
2. Il territorio del Comune di Aquino si estende per Kmq. 19 e confina con i Comuni di Castrocielo, Piedimonte San Germano, Pontecorvo e Pignataro Interamna.
3. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio del Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
4. L'azione del Comune è rivolta anche alle persone che comunque entrano in rapporto con esso per ragioni di

dimora temporanea, di lavoro o di interessi localizzati sul territorio del Comune.

5. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del proprio territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
6. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

Art. 5

(Sede)

1. Il Comune di Aquino ha sede nel palazzo municipale sito in Piazza Municipio, dove è fissata la sede legale degli organi di governo dell'Ente.
2. Gli organi del Comune esercitano di norma le loro funzioni e tengono le loro adunanze nella sede del Comune. Per particolari esigenze o in occasioni particolari possono tuttavia deliberare di riunirsi in altra sede.
3. I locali di rappresentanza della sede municipale e gli altri immobili del patrimonio comunale possono essere messi a disposizione di enti, associazioni od istituzioni per finalità di tipo culturale, sociale e ricreativo.

Art. 6

(Albo pretorio)

1. Nel palazzo municipale è individuato apposito spazio da destinate ad "Albo pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.
3. **Il Comune assolve, nel rispetto dei principi e delle forme previste dalla legge, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale con la pubblicazione nel proprio sito informatico**

Art. 7

(Il nome, lo stemma, il gonfalone)

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Aquino.
2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
3. Emblema del Comune di Aquino è lo stemma raffigurante un gallo con tre stelle su sfondo nero e un leone rampante su sfondo bianco su cui è posta una corona con cinque punte; la base e i lati dello stemma sono circondati da una corona formata da un ramo di quercia e da uno di

alloro.

4. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone, sul quale è raffigurato lo stemma.
5. L'uso dello stemma e del gonfalone negli edifici, nelle cerimonie pubbliche o nei documenti ufficiali è disciplinato di volta in volta dal Sindaco.

CAPO III

Principi programmatici e finalità particolari.

Art. 8

(Partecipazione ed integrazione)

1. Il Comune di Aquino rappresenta e cura unilateralmente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative dell'ente locale, secondo i principi dell'art. 3 della Costituzione e dell'art. **8 Decreto legislativo 267/00.**
2. Al fine di consentire una effettiva integrazione e partecipazione dell'intera comunità esistente nel proprio territorio alla vita amministrativa, politica e sociale, il Comune di Aquino ha cura di valorizzare, ai sensi dell'art. **8 comma 1 Decreto legislativo 267/00,** le libere forme associative, anche su base di quartiere, di frazione o di comunità residenti all'estero, intrattenendo con esse stabiliti rapporti.

1. Allo scopo di consentire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica e amministrativa del Comune, garantisce la più ampia informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali.

Art. 9

(Principi programmatici dell'attività del Comune)

1. Il Comune ispira la propria attività ai principi di libertà, di uguaglianza e di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione della Repubblica, concorre e rimuove gli squilibri di ordine economico e sociale esistenti nel proprio ambito che limitano, di fatto, lo sviluppo della persona, la tutela dei suoi diritti e l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita politica, economica, sociale e culturale.
2. Il Comune di Aquino promuove iniziative intese a favorire pari opportunità di accesso al lavoro e di integrazione sociale, economica e politica, per le donne e per gli uomini, nonché iniziative per soddisfare le esigenze di carattere sociale dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori. Riserva particolare attenzione ai problemi relativi alla condizione femminile e alla condizione giovanile.

Art. 10

(Programmazione e cooperazione)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 3, commi 5, 6, 7 e 8 e dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142,

il Comune esercita le proprie funzioni e realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune partecipa alla definizione delle scelte della programmazione regionale e provinciale ed esercita le proprie funzioni promuovendone l'attuazione.
3. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia di Frosinone e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione e equiordinazione, complementarità e sussidiarietà fra diverse sfere di autonomia.
4. Il Comune di Aquino promuove la costituzione di nuove forme associative volte all'espletamento ottimale delle funzioni e dei servizi, anche preordinate alla fusione con altri Comuni.

Art. 11

(Finalità particolari)

1. Il Comune di Aquino valorizza e tutela il patrimonio storico, culturale, artistico, archeologico e paesaggistico presente nel proprio territorio, adottando le misure necessarie per conservarlo e garantirne il godimento da parte della collettività.

In particolare:

- predispone idonee misure a protezione del proprio Centro Storico;
- promuove iniziative per la valorizzazione e la conoscenza della propria storia, ed in primo luogo di San Tommaso e di Giovenale;

- predisporre misure a salvaguardia dell'area archeologica dell'Antica Città Romana presente nel proprio territorio;
 - predisporre misure a salvaguardia delle aree di interesse ambientale, quali i Valloni di Aquino, i corsi d'acqua Le Forme, il Bosco Toccheto.
2. Il Comune, d'intesa con gli altri enti locali, adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare e prevenire le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
 3. Incoraggia e favorisce il turismo, le attività del tempo libero e lo sport dilettantistico, agevolando l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive.
 4. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e la ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
 5. Il Comune di Aquino concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attuando iniziative per renderlo effettivo, con riguardo soprattutto alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro.
 6. Concorre con la Regione, con la Provincia, con le altre istituzioni locali e con le associazioni di volontariato laico e cattolico per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento

agli anziani e ai pensionati, ai minori, agli inabili ed invalidi, nonché alle categorie di persone collocate nelle fasce di emarginazione sociale. A tal fine viene istituita, su deliberazione del Consiglio Comunale e secondo le modalità stabilite dal regolamento per gli istituti di partecipazione, la Consulta per l'assistenza sociale.

7. Il Comune, d'intesa con la Provincia e con gli altri Enti locali, predispone idonei strumenti di pronto intervento per concorrere, in caso di pubbliche calamità, alle operazioni di protezione civile.

Art. 12

(Gemellaggi)

1. Il Comune di Aquino assume e sostiene il valore universale della pace e della fratellanza tra i popoli e le nazioni, affinché i loro rapporti vengano impostati e risolti senza violenza e senza conflitti.
2. Nello spirito di collegamento e di amicizia fra i popoli e dell'unione europea, adotta iniziative per il collegamento ed il gemellaggio con altre città di interesse storico e culturale o con quelle città ove più forte è la presenza della propria comunità residente all'estero o che abbiano collegamenti con la propria storia.

Art. 13

(Manifestazioni culturali ed attività promozionali)

1. Nello spirito di coltivare iniziative volte a tutelare e a sviluppare il proprio patrimonio culturale ed allo scopo di svolgere un ruolo attivo nel campo della cultura e dell'arte, il Comune di Aquino promuove iniziative e manifestazioni culturali secondo un programma predisposto dalla Giunta Comunale.
2. Il Comune di Aquino promuove altresì manifestazioni ed attività con cadenza annuale, anche di carattere nazionale, nel campo della cultura, della musica e dell'arte, dello sport e dell'ambiente.
3. Nell'ambito delle manifestazioni di cui al primo comma del presente articolo è ricompresa la festa dei Patroni.

Art 13 bis

(Consiglio Comunale dei Ragazzi)

1. Il Comune di Aquino, al fine di favorire la formazione civica dei giovani e la loro partecipazione alla vita pubblica con metodo democratico, prevede la istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi con funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi comunali su questioni inerenti il mondo giovanile e di interesse collettivo.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è istituito con delibera del Consiglio Comunale.
3. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 14

(Pari opportunità)

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra

uomini e donne:

- a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 36, comma 3, lett.c), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
- b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e di donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica;
- c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
- d)adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica.
- e)garantisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché degli enti aziende ed istituzioni da esso dipendenti.**

Art. 15

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone

diversamente abili.

Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'**art.34 Decreto legislativo 267/00**, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco può provvedere ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

Art.16

(Conferenza Stato-Città-Autonomie locali)

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla Legge 15 marzo 1997, n.59, il Comune si avvale della conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:
- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
 - b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art.12 della legge 23 dicembre 1992, n.498;
 - c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 17

(Unione di Comuni)

1. Il Comune può costituirsi, ai sensi dell'art. **32 del legge 142/90**, in unione di Città, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di propria competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

4. Alle unioni dei comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse affidati.

ART. 18

(Tutela di dati personali)

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della

legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II

CAPO I

LE FUNZIONI, I COMPITI, LA PROGRAMMAZIONE COMUNALE E FINALITA'

Art.19

(Le funzioni del Comune)

(Artt. 13, 14 e 24 Decreto legislativo 267/00.

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità previste dallo Statuto.

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

3. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:

a) Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, le attività del tempo libero e il turismo, agevolando l'istituzione di enti, organismi ed associazioni

culturali, ricreative e sportive, promuovendo in concorso con altri enti locali, la creazione di strutture idonee, servizi ed impianti, assicurando l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'art. 10 **Decreto legislativo 267/00.**

b)Il Comune valorizza e tutela il patrimonio storico, culturale, artistico ed archeologico presente sul territorio, adottando le misure necessarie per garantire il godimento da parte della collettività, mantenendo lo stato storico- ambientale del territorio.

c)Il Comune d'intesa con altri enti locali, organismi ed associazioni adotta le misure necessarie a difendere e conservare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

d)Concorre con la Regione e la Provincia per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi nonché alle categorie di persone collocate nella fascia di emarginazione sociale.

e)Il Comune predispone idonei strumenti di pronto intervento per concorrere in caso di calamità pubbliche, alle operazioni di protezione civile.

f)Sviluppa ed incoraggia le attività turistiche-culturali promuovendo l'espansione ordinata ed il rinnovamento delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi. Il Comune promuove le iniziative per l'attuazione dei principi di

uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e per il rispetto della persona umana, ispirandosi ai valori della Costituzione della Repubblica Italiana.

4. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi da esso erogati.

Art. 20

(I servizi pubblici locali)

(art. **112 Decreto legislativo 267/00**)

1. Il Comune - nell'ambito delle proprie competenze - provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite:

in economia; in concessione a terzi; a mezzo di azienda speciale; a mezzo di istituzione; a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale; a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge, quali cooperative e consorzi.

Art. 21

(Il Comune nei servizi di competenza statale)

(art. **54 Decreto legislativo 267/00**)

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di

stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4. Competono al Comune e vengono affidate dal Sindaco - ove occorra - funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

Competono altresì, al Sindaco le funzioni di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 22

(La programmazione)

(art. 5 **Decreto legislativo 267/00**)

1. Il Comune, tramite il Consiglio Comunale, assume la politica di programmazione coordinata su gli obiettivi generali indicati dalla Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali; attua il programma di sviluppo economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio.

2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

CAPO II

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 23

(Associazione e partecipazione sociale)

(art. 8 **Decreto legislativo 267/00**)

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

Art. 24

(La valorizzazione delle associazioni)

1. La valorizzazione delle libere forme associative, **che si manifestano conformi ai principi della Costituzione e delle vigenti disposizioni**, può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di **beni, strutture**, locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.

2. Le libere associazioni - per poter fruire del sostegno del Comune - debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo statuto e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari.

3. Il Comune può promuovere ed istituire la Consulta delle Associazioni

Art. 25

(I servizi sociali e la partecipazione comunale)

(art. 111,112,113 Decreto legislativo 267/00)

1. Il Comune - ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale - può costituire un'istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.

2. La gestione di tale istituzione può essere affidata anche ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli della istituzione comunale.

3. La gestione può altresì avvenire mediante partecipazione a società miste costituite con maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione designati dal Comune e con i restanti membri, designati dalle associazioni, aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base del regolamento.

4. In caso di costituzione di apposita "istituzione per i servizi sociali" la nomina e la revoca degli amministratori e cioè Consiglio di Amministrazione, Presidente e Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, spettano al Consiglio comunale.

5. Lo statuto ed il regolamento dell'istituzioni determinano funzioni e competenze degli organi nonchè i criteri e i requisiti di funzionamento.

Art. 26

- La partecipazione popolare -

(art. 8 Decreto legislativo 267/00)

1. Il Comune adotta iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

2. Tali organismi sono costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali, nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione vorrà loro sottoporre.

4. La disciplina di dettaglio degli organismi di partecipazione dovrà essere stabilita dal regolamento.

5. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

6. Le Commissioni consiliari e la Giunta hanno facoltà di promuovere, in sede di esame preliminare delle proposte di provvedimenti inerenti interessi diffusi o collettivi, l'audizione di rappresentanti o di esperti nominati dagli organismi partecipativi.

7. L'Amministrazione, per conoscere l'orientamento della popolazione su temi di interesse generale può commissionare indagini, ricerche demoscopiche, sondaggi di opinione. Il ricorso a tali strumenti è regolamentato garantendo la

trasparenza e l'adeguata pubblicizzazione dei risultati.

8. Allo scopo di garantire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica e amministrativa del Comune, garantisce la più ampia informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e a tal fine cura l'istituzione di mezzi e strumenti idonei; stabilendo rapporti con gli organi di comunicazione di massa.

Art.27

- Il Comune e la tutela degli interessi dei cittadini -

(art. **8 Decreto legislativo 267/00**)

1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottate.

2. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

3. Gli interessati possono intervenire nel corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'amministrazione.

5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

Art. 28

- Le istanze, le proposte, le petizioni e regolamenti

(art. 8 Decreto legislativo 267/00)

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate.

2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum che sia di competenza giuridica del Comune stesso, e di interesse collettivo.

3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere firmate.

4. Le istanze, proposte e petizioni ritenute ammissibili, saranno evase per scritto entro 30 giorni a cura degli uffici e/o organismi competenti a firma del Sindaco o suo delegato. Trascorso infruttuosamente tale termine l'istanza sarà ritenuta rigettata.

5. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati.

6. La Giunta o il Consiglio nell'ambito delle rispettive competenze decidono se le istanze, le proposte e le petizioni debbano o possano comportare decisioni o atti deliberativi da parte dell'amministrazione.

7. I consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed in Consiglio comunale.

8. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Art. 29

- Il referendum consultivo -

(art. 8 Decreto legislativo 267/00)

1.E' previsto referendum consultivo che deve trovare riscontro nell'azione amministrativa, su richiesta del 10% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune.

2.Sono escluse dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali, mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale.

3.Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

4.La proposta di referendum deve essere presentata da un comitato composto da almeno dieci cittadini aventi diritto al voto nel Comune di Aquino; questi devono produrre apposita istanza sottoscritta con firme autenticate ai sensi di legge. L'istanza deve contenere la proposta da sottoporre a referendum che dovrà essere redatta secondo la forma dell'atto deliberativo di cui si propone l'adozione.

5.Entro quindici giorni il Sindaco affida la proposta alla Commissione del Consiglio che esprimerà apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i trenta giorni successivi verificando anche la regolarità della composizione del comitato promotore. Entro i successivi tre mesi della comunicazione di ammissibilità dovranno essere raccolte le firme nei modi e nelle forme richieste. Nei successivi

quindici giorni la Commissione verificherà la regolarità delle firme, nonché il raggiungimento del numero minimo richiesto.

6. Il Consiglio comunale delibera l'indizione del referendum nei trenta giorni successivi.

7. Il referendum, qualora nulla osti, può essere indetto entro novanta giorni dalla esecutività della delibera di indizione.

8. Per le procedure di voto si seguono quelle relative all'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

9. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'amministrazione dovrà far fronte con fondi propri.

Art. 30

-Proposta di deliberazione consiliare di interesse generale
di iniziativa popolare-

1. La popolazione esercita l'iniziativa per l'adozione o la modifica di atti amministrativi di competenza consiliare.

2. La proposta di deliberazione consiliare di interesse generale da sottoporre all'esame ed all'eventuale approvazione del Consiglio Comunale è sottoscritta da non meno di 300 cittadini aventi diritto al voto e residenti nel Comune di Aquino su fogli appositamente vidimati.

3. La raccolta delle firme, autenticate ai sensi di legge, deve avvenire nei tre mesi successivi al deposito della proposta presso la Segreteria del Comune.

4. Il Comitato promotore, formato da cinque cittadini

residenti nel Comune di Aquino, dichiara per iscritto al Sindaco di voler promuovere una proposta di deliberazione consiliare di interesse generale, specificandone titolo, testo e dispositivo.

5. La proposta di deliberazione, debitamente sottoscritta, seguirà l'iter previsto dalla legge 142/90 relativamente ai pareri sarà obbligatoriamente, inserita all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, discussa ed eventualmente approvata entro 60 giorni dalla sua presentazione alla Segreteria del Comune.

Art. 31

(art. 11 Decreto legislativo 267/00)

- Istituto del difensore civico -

1. A garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento delle attività del Comune a tutela del diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Amministrazione, è prevista l'istituzione presso il Comune di Aquino l'Ufficio del difensore civico.

2. Spetta al difensore civico assicurare, a richiesta dei cittadini singoli o associati, ovvero di enti pubblici o privati, il regolare svolgimento delle pratiche presso gli uffici del Comune, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, le disfunzioni, le carenze e i ritardi.

3. Il difensore civico agisce di iniziativa propria o su sollecitazione di cittadini singoli o associati, associazioni o organismi di partecipazione.

4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici

del Comune copia di atti e documenti, nonché ogni notizia, connessi alla questione di cui risulta investito.

5. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei Consiglieri assegnati, fra persone che per competenza ed esperienza acquisite presso le Pubbliche Amministrazioni o nell'attività svolta, offrono la massima garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità e di obiettività, e che dichiarino la propria determinazione a non candidarsi in elezioni amministrative o regionali per almeno cinque anni dalla cessazione della carica.

6. Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta. Il Regolamento di partecipazione stabilisce le modalità per l'elezione, per il funzionamento e l'organizzazione dell'Ufficio del difensore civico determina i casi di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché i criteri per la determinazione dell'indennità di carica. Fissa altresì i requisiti per la nomina ed il procedimento di decadenza e la revoca.

7. L'Amministrazione fornisce al difensore civico le risorse finanziarie, previamente autorizzate dalla Giunta Comunale e il personale per l'espletamento del mandato.

8. Il difensore civico entro il 30 settembre di ogni anno presenta al Consiglio Comunale una relazione illustrativa dell'attività svolta e delle disfunzioni rilevate, nonché proposte per rimuoverle. Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile.

CAPO III

L'ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 32

- Il diritto di accesso agli atti ed il diritto di
informazione -

(art. 10 Decreto legislativo 267/00)

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative ed alle giurisdizioni ordinarie, nel caso che la Giunta Comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo per l'Ente.

2. Tutti i cittadini hanno diritto - sia singoli che associati - di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzioni, secondo le disposizioni di legge vigenti. L'Ufficio di segreteria e' tenuto a rilasciare copia degli atti richiesti entro 15 giorni.

3. Il Comune garantisce - mediante regolamento - l'informazione ai cittadini sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

4. Tutti i soggetti - singoli, enti ed esponenti di interessi diffusi - hanno facoltà di intervenire in procedimenti da cui possa derivare loro un pregiudizio, attraverso l'accesso agli atti e la presentazione di proprie osservazioni.

5. Sono escluse dalla disciplina della partecipazione al procedimento amministrativo l'attività normativa, impositiva, di amministrazione generale, di pianificazione e di programmazione, per le quali è confermata la relativa disciplina speciale.

6. Il presente statuto si riporta alle disposizioni dell'articolo 7, primo e secondo comma della legge n.142/90 sull'azione popolare.

7. Il Comune esemplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15.

8. L'eventuale costituzione di sportelli polivalenti faciliterà l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.

9. Il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere.

10. Apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.

Art. 33

- Il diritto di informazione per le organizzazioni sindacali

-

Il Comune di Aquino garantisce l'informazione sull'attività amministrativa e politico-istituzionale alle OO.SS., attraverso l'invio di materiale concernente materia di indirizzo politico-amministrativo di organizzazione degli

Uffici e dei servizi, i bilanci preventivi e consuntivi, i programmi pluriennali, ed ogni altro argomento che la P.A. intenda divulgare. Su tali materie, le OO.SS. devono trasmettere il loro parere in forma scritta entro 10 giorni dal ricevimento del materiale, possono, in ogni momento chiedere informazioni sulle materie sopra indicate e chiedere copia dei documenti specifici, secondo le norme generali che regolano l'accesso dei cittadini all'informazione.

CAPO IV

L'ORGANIZZAZIONE E LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI COMUNALI

Art. 34

- Gli organi del Comune -

(artt. 36, 38, 42 48 e 54 Decreto legislativo 267/00)

1.Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

2.Il Consiglio rappresenta la comunità ed è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente.

3.La Giunta Comunale è organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.

4.Il Sindaco è organo monocratico, capo e responsabile dell'Amministrazione Comunale e legale rappresentante dell'Ente.

E' ufficiale di governo per i servizi di competenza statale, autorità locale sanitaria, di pubblica sicurezza e di protezione civile.

Art. 35

- Il Consiglio comunale -

(artt. 38 e 39 Decreto legislativo 267/00)

1. Il Consiglio comunale è composto da **dieci** Consiglieri Comunali e dal Sindaco, che lo presiede, **fino alla nomina del Presidente del Consiglio Comunale eletto dal Consiglio medesimo tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei suoi membri**

Art 35 Bis

- Presidente del Consiglio Comunale -

1. Al presidente del Consiglio Comunale spettano, in particolare, i poteri di convocazione, di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio medesimo, nonché quelli necessari per mantenere l'ordine durante le sedute ed assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni.

2. La convocazione del Consiglio avviene per le sedute ordinarie, che sono quelle recanti all'ordine del giorno le proposte di deliberazione relative al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione, almeno cinque giorni prima del giorno stabilito a mezzo avviso scritto notificato al consigliere contenente l'ordine del giorno e l'eventuale previsione di una seconda convocazione da tenersi un giorno dopo la prima.

3. Per le sedute straordinarie la convocazione avviene nelle stesse forme almeno tre giorni prima del giorno stabilito

4. Al Presidente del Consiglio spetta altresì:

- a) Sospendere o sciogliere la seduta ove necessario
- b) Realizzare, d'intesa con il Sindaco, il raccordo tra l'attività del Consiglio di indirizzo, di controllo politico - amministrativo e di adozione degli atti fondamentali di competenza con l'attività di governo;
- c) Riunire, previa convocazione nei modi previsti, il Consiglio in un termine non superiore a venti (20) giorni, a richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, vigono, previa diffida, i poteri sostitutivi al riguardo previsti dalle disposizioni nel tempo vigenti;

4. assicurare, anche a richiesta, una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri delle singole questioni sottoposte al Consiglio, garantendo che, per le sedute ordinarie, la documentazione relativa agli argomenti da trattare sia messa a disposizione dei consiglieri almeno quattro

giorni prima della seduta, mentre per quelle straordinarie almeno due giorni prima della seduta.

d)presentare, su proposta del Sindaco, la costituzione delle Commissioni Consiliari di cui al successivo art. 45;

e)Curare i rapporti con il Revisore Unico del Conto per le funzioni di collaborazione con il Consiglio Comunale;

f)Promuovere ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri Comunali ad essi riconosciuti dalle vigenti disposizioni;

g)Assicurare i rapporti del Difensore Civico, se istituito, con il Consiglio Comunale;

5. Al Presidente del Consiglio Comunale si applicano le disposizioni previste dal Capo IV del titolo III: (Prima parte) del T.U.O.E.L. approvato con D.P.R. n. 267/2000, in materia di indennità, aspettative, permessi, ecc. per gli amministratori locali.

Art.36

- Prima seduta del Consiglio comunale -

1. La prima seduta del consiglio comunale dopo le elezioni deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto. Nella sua prima seduta il consiglio provvede alla convalida degli eletti **compreso il** Sindaco e giudica delle

cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi dell'art. 75 del T.U. n. 570/60. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata, nonché sulla proposta degli indirizzi generali di governo.

Il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 37

-Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali-

1. Il seggio del Consiglio Comunale che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata

ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis della legge 19/3/90 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18/1/92 n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, procede alla sua temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 precedente.

Art. 38

- Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio comunale -

(art. 141 Decreto legislativo 267/00)

1. Il Consiglio comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, per i motivi e con le procedure di cui all'articolo **art. 141 Decreto legislativo 267/00**.

2. E' sospeso dal Prefetto per motivi di necessità ed urgenza ai sensi e con le modalità di cui all'articolo **141, comma 7 Decreto legislativo 267/00**.

Art. 39

- La rimozione e la sospensione degli amministratori -

(art. 142 Decreto legislativo 267/00)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e/o della Giunta, possono essere rimossi, quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione e sicurezza.

2. In attesa del decreto, il Prefetto può disporre la sospensione degli amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.

3. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

ART.40

- Dimissioni consiglieri -

(Art. 38 Decreto legislativo 267/00)

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal Protocollo. Non si farà luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo

scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 Decreto legislativo 267/00.

ART 40 Bis

- Decadenza Consiglieri -

(Art 43 Decreto legislativo 267/00)

1. Il Consigliere Comunale decade dalla carica per mancata partecipazione ad almeno tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.
2. La decadenza è pronunciata con deliberazione dal Consiglio Comunale.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, dopo l'accertamento dell'assenza maturata, comunica l'avvio del relativo procedimento amministrativo al consigliere interessato, il quale, nel termine di giorni 10 dal ricevimento, ha facoltà di allegare giustificazioni delle assenze.
4. Il Consiglio, decorso il termine, esamina le giustificazioni eventualmente adottate ed infine delibera, tenendo adeguatamente e motivatamente conto delle giustificazioni adottate

Art. 41

- La responsabilità degli amministratori -

(art. 93 Decreto legislativo 267/00)

1. Per gli amministratori, per il personale del comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonchè coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 42

- I diritti e i poteri dei consiglieri comunali -

(art. 43 **Decreto legislativo 267/00**)

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonchè dalle loro aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento consiliare.

3. Se lo richieda un quinto dei consiglieri il Sindaco è

tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

5. Alle proposte di deliberazione consiliare, si stabilisce di aggiungere l'indice degli atti ad esse allegati.

Art. 43

La materia di cui all'art. 35 sui diritti-doveri e poteri dei consiglieri comunali sarà oggetto di apposito regolamento.

Art. 44

- Le competenze del Consiglio comunale -

(art. 42 Decreto legislativo 267/00)

1. Il Consiglio discute e approva in apposito documento il programma relativo ai indirizzi generali di governo, proposti dal sindaco nella prima seduta successiva alla elezione.

Il Consiglio ha la funzione primaria di indirizzo politico e di controllo e la competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e di eventuali aziende speciali ed istituzioni, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche,

i piani finanziari, i programmi e i progetti, secondo la legge vigente di opere pubbliche, i bilanci annuali ed eventualmente pluriennali e relative variazioni, il conto consuntivo, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati e i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c)le convenzioni tra i Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia e tra comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d)l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e)l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la cessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f)l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g)gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h)la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

i)le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e

servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono una esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario e di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Tale competenza opera ogni qualvolta le leggi prevedano la rappresentanza anche delle minoranze.

La deliberazione per la definizione dei **programmi** deve essere adottata, comunque, entro trenta giorni dalla seduta di convalida.

n) l'eventuale elezione del "difensore civico", il relativo regolamento di funzionamento dell'ufficio.

2. Le nomine e le designazioni di competenza del consiglio devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, l'Organo competente adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi degli artt. 17 e 45 della legge n. 127/97.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al

presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Per la validità delle sedute consiliari, si richiamano le norme contenute nel Regio Decreto 4 febbraio 1915, n.148, tuttora in vigore.

5. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio, l'elenco delle delibere di Giunta Comunale è trasmesso in copia, a cura del segretario comunale, ai capi gruppo consiliari, nonchè ai singoli consiglieri unici eletti delle rispettive liste non appartenenti ad altri gruppi, i quali a tal fine hanno il loro domicilio elettivo presso la casa comunale. L'avvenuta affissione è comunicata per lettera al loro domicilio anagrafico, in conformità ai criteri stabiliti dalla legge n. 127/97 e successive integrazioni.

6. Sono, soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che la legge riserva al Consiglio comunale, quelle che il Consiglio o la Giunta intendono, di propria iniziativa, sottoporre al Comitato di controllo.(127)

7. Dopo l'insediamento del Consiglio, i Consiglieri eletti nella medesima lista formano un unico gruppo consiliare. Si intendono costituiti tanti gruppi consiliari quante sono le liste rappresentate in Consiglio. Ciascun gruppo designa, per gli adempimenti previsti dall'articolo 17 commi 32 e segg. della legge 127/97 e successive integrazioni, il

proprio capogruppo comunicandolo per iscritto al Segretario comunale. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due consiglieri.

Art. 45

- Le Commissioni del Consiglio -

1. Il Consiglio potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni, permanenti, temporanee o speciali, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, con arrotondamento per eccesso o per difetto.

2. Le Commissioni potranno avere finalità di controllo, di indagine, di studio od inchiesta e potranno avvalersi anche dell'ausilio di figure professionali esterne.

3. Potranno comunque essere costituite Commissioni per gli affari istituzionali ed amministrativi; per il bilancio e lo sviluppo economico; per l'urbanistica e l'assetto del territorio; per i servizi sociali, culturali, dello sport e del tempo libero; per il servizio di polizia amministrativa e quanti altri se ne rendessero necessari. Eventuali altre temporanee e/o speciali Commissioni possono essere istituite per il controllo della gestione dei servizi pubblici locali in forma diversa dalla gestione diretta del Comune.

4. Le Commissioni di controllo e garanzia saranno presiedute da consiglieri di minoranza.

5. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 46

- La composizione della Giunta comunale -
(art. 47 **Decreto legislativo 267/00**)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da numero **4 (quattro)** assessori compreso il Vicesindaco.

2. Possono essere **nominati** alla carica di assessore, nel regolamento della Giunta Comunale, cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, secondo le leggi vigenti.

3. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.

4. Agli assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.

Art. 47

- L'elezione del Sindaco e della Giunta -
(art. 46 **Decreto legislativo 267/00**)

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è

membro del rispettivo consiglio. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

2. Il sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni. Dopo che sia diventata esecutiva la deliberazione di convalida della sua elezione, il sindaco presta dinanzi al consiglio nella seduta di insediamento, giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana (Art.2 Legge n.120/99).

3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco, ai sensi della legge n.120/99 ad integrazione della legge n.81/93, non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

4. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

5. Al sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.

ART. 48

- Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione
o decesso del sindaco -

1. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano

irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 37/bis della legge 265/99, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco individuato ai sensi del comma 4 dell'art. 72 del T.U.L.C.P.n.570/1960.

ART. 49

-Vicesindaco-

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 50

- Le competenze della Giunta -
(art. 48 **Decreto legislativo 267/00**)

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari o dei responsabili dei servizi, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente, a novembre, al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Il Consiglio adotta un proprio regolamento, all'interno del quale saranno previste le modalità relative alle convocazioni, alle sedute ed alle votazioni.
4. E' altresì di competenza della Giunta Comunale l'adozione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio Comunale.

Art. 51

- Le competenze del Sindaco -
- Capo dell'Amministrazione -
(art. 50 **Decreto legislativo 267/00**)

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione

del comune, rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio e la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3. Il Sindaco è, inoltre, competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Le nomine e le designazioni di competenza del sindaco devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del

precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi di legge. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8.6.1990 n. 142/90 e successive modifiche e integrazioni, nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e quello del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

7. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

Art. 52

Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigono, può delegare anche consiglieri comunali per l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti specifiche attività o servizi.

Art. 53

- Le attribuzioni del Sindaco come Ufficiale di governo -

(art. 54 **Decreto legislativo 267/00**)

1. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza, e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può chiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. Il "Sostituto" del Sindaco esercita anche le funzioni di

cui al presente articolo.

5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

6. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma del presente articolo, nonché dell'articolo 14 **Decreto legislativo 267/00**, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un consigliere comunale.

7. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

8. Alle spese per il Commissario provvede il Comune.

9. Ove il Sindaco o il suo delegato non adotti provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

10. Fermo restante l'istituto della delega prevista al precedente sesto comma, per gli atti di nascita, di morte e di richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, nonché per le certificazioni anagrafiche, la delega può essere fatta al Segretario comunale o ad altri impiegati del Comune.

Art. 54

- La mozione di sfiducia costruttiva, la revoca e la

sostituzione -

(art. 52 **Decreto legislativo 267/00**)

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO V

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 55

- I revisori dei conti -

(art. 234 **Decreto legislativo 267/00**)

1. Il Revisore Unico del Conto è nominato secondo le procedure di legge, che ne disciplina la durata in carica.

2. Il revisore unico del Conto non è revocabile, salvo inadempienza.

3. Egli ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e partecipa ad invito alle sedute della Giunta e del Consiglio comunale e di diritto alle sedute del Consiglio comunale nelle sessioni ordinarie.

4. Il Revisore Unico del Conto, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:

a) collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo di indirizzo;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

8. Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il Consiglio Comunale può affidare ai revisori il compito di eseguire verifiche sull'andamento amministrativo e contabile del Comune.

9. Il revisore unico del conto risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

10. Al revisore unico del conto saranno corrisposti i

compensi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

TITOLO III

Ordinamento amministrativo del Comune

CAPO I

Uffici e Personale

Art. 56

- Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro -

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 57

- Organizzazione Uffici e servizi -

1. Il Comune disciplina con apposito Regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi con criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo

conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 58

- Organizzazione del personale -

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accertamento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati

adeguati ed organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 59

- Stato giuridico e trattamento economico del personale -

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dal contratto individuale stipulato ai sensi dell'art.12 del vigente contratto di lavoro.

Art. 60

- Incarichi esterni -

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici e di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente

comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti locali, può essere integrato, con provvedimento della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta collaborazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.

3. Gli incarichi di responsabilità di servizi, sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive

modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

CAPO II

Art. 61

- Segretario comunale-Direttore generale -

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 109 **Decreto legislativo 267/00**.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 108 **Decreto legislativo 267/00**. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

5. In relazione al combinato disposto dall'art. 109 **Decreto legislativo 267/00** è data facoltà al Sindaco di attribuire

al Segretario comunale le funzioni (tutte o parte di esse)
di cui all'art. 107 **Decreto legislativo 267/00**

Art. 62

- Vice Segretario comunale -

1. Il Regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice-segretario, apicale, avente funzioni vicarie.

Art. 63

- Responsabili degli uffici e dei servizi -

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione di contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti amministrativi e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
- l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art.38 della legge n. 142/1990;
- m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente

assegna alla competenza del comune.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

Art. 64

- Avocazione -

1. Il Sindaco non può avocare a sè gli atti di competenza dei dipendenti. In caso di inerzia o ritardo il Sindaco chiede al Direttore Generale di fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del Responsabile, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Direttore Generale provvede direttamente.

2. In caso di conflitti di competenza e/o attribuzioni, decide il Direttore Generale, sentito, se del caso, il Sindaco.

Art. 65.

- Ufficio di Staff -

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite per legge.

Al regolamento degli uffici e dei servizi è demandata la regolamentazione dell'Ufficio.

Art. 66

- Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro -

1. Ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'art. 7 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80, il Comune provvede, con il regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.

2. L'Ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.

TITOLO IV

CAPO I

Art. 67

- Le norme in materia finanziaria e di contabilità -

1. Le materie relative alle finanze e alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo statuto e dall'apposito regolamento di contabilità.

Art. 68

- Il controllo -

1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla legge

Art. 69

- I servizi pubblici locali -

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e l'attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale; promuove la valorizzazione degli usi e costumi locali nel rispetto delle leggi.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitali.

4. Per la gestione dei servizi pubblici locali il comune prevede appositi regolamenti.

Art. 70

- Le altre forme di gestione dei servizi pubblici -

(artt. 30,31,32 e 34 Decreto legislativo 267/00)

1. Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:

a)le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia;

b)i Consorzi appositi tra il Comune e la Provincia e/o tra enti locali diversi;

c)gli accordi di programma;

d)l'unione dei Comuni;

e)Convenzione tra comune e privati e tra il Comune e la Provincia.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

4. Le decisioni di cui al presente articolo, su proposta del Sindaco, spettano sempre al Consiglio comunale.

CAPO II

LA COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA

Art. 71

- I principi generali -

1. Il comune attua le disposizioni della legge regionale che indica i principi della cooperazione dei Comuni e delle Provincie, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune, con la collaborazione della Provincia può ove lo ritenga utile e necessario sulla base di programmi della Provincia stessa attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse ultra comunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune, di intesa con la Provincia, può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente statuto agli artt. 69 e 70.

Art. 72

- La collaborazione all'attività di programmazione -

(art. 20 **Decreto legislativo 267/00**)

1. Il Comune avanza annualmente, in previsione del bilancio, proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza alla legge regionale.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali di carattere sia generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

3. Il comune collabora nelle forme previste dallo statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 73

- Entrata in vigore -

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.

Art. 74

- Modifiche dello statuto -

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.